

Credito d'imposta sulla formazione dei giovani imprenditori agricoli: online il modello di comunicazione | Definiti i termini e le modalità per l'invio telematico della richiesta

Ai fini della fruizione del credito d'imposta i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l'ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.

Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "GESTIONE AZIENDA AGRICOLA".

A breve sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate

il software per l'invio telematico della comunicazione.

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura. La percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell'importo del credito richiesto

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 429889/2024 del 28 novembre 2024, recante: «Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fissata al 100 per cento, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot.

n. 387400 del 15 ottobre 2024. Pertanto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 100 per cento, troncando il risultato all'unità di euro.

Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura. Al via da oggi le domande

Aperto il canale per presentare le domande per la fruizione del credito d'imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive del Mezzogiorno. Il modello di comunicazione, approvato con un provvedimento pubblicato sul sito delle Entrate lo scorso 15 ottobre, potrà essere inviato esclusivamente in via telematica da oggi fino al 18 novembre 2024.

Imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura. Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno dal 17 ottobre 2024

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, prot. n. 387400/2024, approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura", con le relative istruzioni, e definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica.

Il modello è utilizzato per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.

La Comunicazione va inviata da oggi giovedì, 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la

determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2024.

Decreto Agricoltura convertito in legge. Sintesi dei contenuti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale». Il decreto-legge è entrato in vigore dal giorno 16 maggio 2024. Ai sensi dell'articolo 1 della legge di conversione, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dunque dal giorno 14 luglio 2024.

In Gazzetta le nuove misure per la promozione e lo

sviluppo dell'impresitoria giovanile. Le agevolazioni Fiscali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, la Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'impresitoria giovanile nel settore agricolo». La Legge entrerà in vigore il 10 aprile 2024.

Le finalità principali legge sono:

la promozione e il sostegno dell'impresitoria giovanile nel settore agricolo;

il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2018

In questo numero:

Commenti

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:
implicazioni contabili e fiscali
di Marco Orlandi

Profili IVA delle lavorazioni intracomunitarie di beni senza

rientro
di Marco Peirolo

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Costi per servizi sostenuti in relazione all'acquisizione di una società. Detraibile l'IVA anche se l'operazione non ha successo – Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 17 ottobre 2018, Causa C-249/17

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Cartelle di pagamento invalidamente notificate e conosciute solo attraverso estratti di ruolo. Termini per il ricorso e prove ammesse della notifica – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 1302 del 19 gennaio 2018

Mancanza di un'espressa opzione: il comportamento concludente salva il regime applicato alle plusvalenze – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16242 del 20 giugno 2018

Prescrizione del tributo TARSU. Cinque anni è l'intervallo temporale massimo tra la notifica della cartella di pagamento e l'avviso d'intimazione – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22305 del 13 settembre 2018

Cartella al socio di società di persone: per i debiti tributari sociali necessaria la preventiva escussione – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23260 del 27 settembre 2018

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (c.d. TIA 1). Impugnabilità facoltativa delle fatture e giurisdizione tributaria su debenza e assoggettamento ad IVA – Corte Suprema

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Le nuove dichiarazioni integrative a favore ex art. 5 D.L. n. 193/2016](#)

[di Elia Orsi](#)

[C.d. “rottamazione dei carichi inclusi in ruoli affidati”: aspetti di riflessione e criticità](#)

[di Alvise Bullo ed Elena De Campo](#)

MANOVRA 2017

Imprese individuali (comprese quelle familiari) e società di persone. I nuovi regimi IRI e per cassa

Analisi normativa degli articoli 5 e 68 del D.D.L. di Bilancio 2017

Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127-bis) – Artt. 5 e 68

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Concorso di violazioni e continuazione Violazioni della stessa indole

L'omessa dichiarazione ICI protratta per più anni integra autonome violazioni «della stessa indole»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18230 del 16 settembre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Concorso di violazioni e continuazione – Violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi a tributi locali – Violazioni concernenti le dichiarazioni ai fini ICI – Omessa denuncia per più annualità – Sanzionabilità di ciascun anno di imposta – Violazioni della stessa indole che vengono commesse in periodi di imposta diversi – Applicazione della sanzione mediante il cumulo giuridico di cui al comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Produzione di nuovi documenti ex art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Limitazione della norma ai

solì documenti in precedenza non disponibili – Esclusione – Conseguenze – Documenti tardivamente prodotti in primo grado – Ammissibilità – Condizioni – Termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Applicabilità – Fondamento – Art. 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Vincolo della progressione

Omissione del versamento di acconti cui ha fatto seguito l'omesso versamento del saldo. Applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni per progressione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21570 del 26 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia di riscossione delle imposte – Omissioni relative al versamento di acconti cui ha fatto seguito una serie di omessi versamenti dei saldi delle imposte dovute – Vincolo della progressione – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Fattispecie – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Iscrizione ipotecaria “esattoriale” – Nullità per violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale

Ipoteca esattoriale: confermato l'obbligo di preventiva comunicazione dell'iscrizione a tutela del contraddittorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 18349 del 19 settembre 2016: «RISCOSSIONE – Riscossione coattiva – Iscrizione di ipoteca – Ipoteca “esattoriale” ex art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 –

Regime anteriore al DL n. 70 del 2011 – Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente – Necessità – Fondamento – Omissione – Nullità dell'iscrizione ipotecaria – Sussistenza – Inefficacia – Esclusione – Ordine di cancellazione da parte del giudice – Necessità • FAMIGLIA – Rapporti patrimoniali tra coniugi – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Condizioni • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Legittimazione passiva processuale – Ricorso contro iscrizione di ipoteca – Motivi di ricorso concernenti sia l'attività dell'agente della riscossione sia dell'Ente impositore (nella specie Agenzia delle entrate) – Presenza di motivi di ricorso concernenti la fondatezza della pretesa fiscale a base dell'iscrizione ipotecaria in ragione della nullità ed inesistenza degli atti presupposti (ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate) – Soggetto legittimato passivo nel giudizio sulla fondatezza della pretesa fiscale – Ente impositore -Fondamento – Art. 10, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Commissioni Tributarie:

Violazioni nella trasmissione telematica Sanzioni per gli intermediari

Tardiva trasmissione telematica di più dichiarazioni: per il computo delle sanzioni si applica il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXX – Sentenza n. 4251 del 18 luglio 2016: «SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati –

Tardiva presentazione nei termini di 110 dichiarazioni di clienti – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Concorso materiale omogeneo – Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

Attività vivaistica Reddito agrario

Il vivaio che compra piante per poi rivenderle non produce, sempre e comunque, reddito d'impresa

Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia – Sezione I – Sentenza n. 327 del 29 giugno 2016: «*IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Agricoltura – Reddito agrario – Attività agricole connesse – Attività effettuate da vivaio – Attenuazione del legame con il fondo – Valorizzazione del momento della cura e dello sviluppo del ciclo biologico – Conseguenze – Acquisto di piante da terzi produttori – Prova della ricoltivazione o manipolazione – Necessità – Rilevanza della relazione del CTU sul rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri e sulla potenzialità produttiva dell'azienda vivaistica (terra, capitale di esercizio, manodopera) – Artt. 32 e 56-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.»*

Prassi

**Produzione e cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Qualificazione come attività connessa a quella agricola**

Agroenergie. È attività connessa se l'azienda per produrre l'energia fotovoltaica, utilizza inequivocabilmente il fondo

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 98 E del 27 ottobre 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche – Qualificazione come attività connessa a quella agricola e produttiva di reddito agrario – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Art. 1, comma 423, della L. 23/12/2005, n. 266 – Art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Artt. 32 e 56-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 C.C.»

Legislazione

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi "Registratori telematici"

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa

opzione»

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

[Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l'opzione per l'invio generalizzato](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016:](#) *«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»*

Indici Istat

[Gli indici Istat per il mese di settembre 2016](#)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.